



CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI
DI TORINO E PINEROLO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO

Protocollo per la trattazione delle udienze di esecuzione

mediante scambio di note scritte

(ex art. 83, comma 7°, lettera h D.L. 18/2020)

Sommario

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.Introduzione | 2 |
| 2.Udienza mediante scambio di note scritte: ambito di applicazione..... | 2 |
| 3.Fissazione dell'udienza mediante scambio di note scritte | 3 |
| 4.Comunicazione o notificazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta. | 4 |
| 5.Le note scritte | 4 |
| 6.Attività del giudice, delle parti, della cancelleria..... | 5 |
| 7.Modelli per verbali di udienza e provvedimenti. Formazione..... | 5 |
| 8.Provvedimenti che non richiedono la fissazione di udienza..... | 5 |

I provvedimenti di seguito indicati sono, per consolidata prassi dell'ufficio, adottati senza fissazione di udienza. Essi quindi non richiedono la trattazione scritta oggetto del presente protocollo e continueranno ad essere adottati, di norma e salva diversa decisione del giudice, a seguito di istanza di parte senza fissazione di udienza. 5

1. Introduzione

1.1. Questo Protocollo contiene indicazioni sui presupposti e sulle modalità per la trattazione delle udienze delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari mediante scambio e deposito telematico di note scritte (secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7° lettera h D.L. 18/2020).

1.2. Il Protocollo intende dare attuazione alla Delibera CSM n. 186 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative degli uffici con il coinvolgimento dell'avvocatura, ed è stato predisposto all'esito di una interlocuzione dell'ufficio con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino; tiene conto altresì della proposta di protocollo "generale" predisposta dal Consiglio Nazionale Forense.

1.3. Le indicazioni contenute nel Protocollo sono state predisposte tenendo conto delle specificità del Tribunale di Torino, del livello di innovazione tecnologica, dei tempi e delle capacità di intervento della assistenza tecnica, delle concrete modalità di trattazione normalmente adottate, per le singole udienze, dai magistrati dell'ufficio.

1.4. Il presente Protocollo ha ad oggetto i procedimenti esecutivi, mobiliari e immobiliari. E' fatta salva, per quanto non specificamente previsto e nei limiti della compatibilità, l'applicazione del Protocollo "generale" del Tribunale di Torino per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto.

2. Udienza mediante scambio di note scritte: ambito di applicazione

2.1. E' possibile adottare questa modalità di trattazione per le udienze "*che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti*". La valutazione sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va fatta in concreto ed è rimessa al giudice.

2.2.L'udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta, in via preferenziale rispetto alle altre modalità di trattazione, e salva diversa valutazione del giudice nei seguenti casi:

- 2.2.a) udienze in cui si discute l'istanza di conversione se il debitore è ritualmente costituito;
- 2.2.b) udienze per verifica intermedia della conversione con conseguente assegnazione;
- 2.2.c) udienze finali della conversione;
- 2.2.d) udienze di assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita (art. 530 c.p.c.): solo nelle ipotesi di cui all'art. 530 V comma ultim a parte c.p.c. (valore beni pignorati superiore ad € 20.000,00) e nei casi in cui il g.e. ritenga opportuna la fissazione dell'udienza (es. vendita di quote sociali e di beni mobili registrati);
- 2.2.e) udienze necessarie prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. in cui si discute la mancanza di continuità delle trascrizioni o altre questioni preliminari e rilevanti per l'efficacia e la validità dell'esecuzione stessa ;
- 2.2.f) udienze di approvazione dei progetti di distribuzione se le parti sono tutte costituite per le esecuzioni immobiliari;
- 2.2.g) udienza per la distribuzione del ricavato della vendita in caso di più creditori per le esecuzioni mobiliari;
- 2.2.h) udienze ex art.164 bis disp.att. c.p.c. e ex art. 532 c.p.c.
- 2.2.i) opposizioni, qualora gli avvocati rinuncino a far partecipare le parti (fase cautelare dei ricorsi in opposizione ex art. 615 II, 617 II e 619 c.p.c.),
- 2.2.j) udienza ex art. 612 c.p.c. (esecuzione forzata obblighi fare e non fare).

3. Fissazione dell'udienza mediante scambio di note scritte

3.1.Per trattare una udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7° lettera h) D.L. 18/2020 il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:

- 3.1.a) la fissazione di specifica data di udienza "virtuale" o "figurata" (eventualmente diversa da quella già fissata);

3.1.b) l'assegnazione alle parti di uno o più termini, indicati con la data di calendario (e non in numero di giorni), per il deposito di una o più memorie e ciò sempre nel pieno rispetto del principio del contraddittorio;

3.2. I termini assegnati dovranno essere congrui rispetto all'udienza di cui si tratta, tenuto conto del fatto che la trattazione scritta sostituisce la discussione orale e tenuto conto dei tempi di lavorazione dell'atto da parte della cancelleria, la concessione dei termini differiti è effettuata allo scopo di garantire il totale rispetto del principio del contraddittorio ed i medesimi dovranno essere utilizzati solo se necessari alla difesa ed al contraddittorio si suggerisce al riguardo, a titolo orientativo e per uniformità di trattamento, l'assegnazione dei seguenti termini:

1.a.a) nei casi di cui ai punti 2.2 lettere a) (udienze in cui si discute l'istanza di conversione se il debitore è costituito): assegnazione di un termine al creditore di 20 giorni prima dell'udienza per depositare la nota di precisazione del credito; assegnazione di un secondo termine di 10 giorni prima dell'udienza ad entrambi per eventuali osservazioni e successivo eventuale ulteriore termine di 5 giorni prima dell'udienza per repliche;

1.a.b) nei casi di cui ai punti 2.2 lettera b) (udienze per verifica intermedia della conversione con assegnazione delle somme con debitore costituito)-assegnazione di un termine alle parti di 10 giorni prima dell'udienza per depositare istanza di assegnazione e assenso, o altre osservazioni; nei casi di cui ai punti 2.2 lettera b) (udienze per verifica intermedia della conversione con assegnazione nel caso in cui il debitore non sia costituito)-assegnazione di un termine di 10 giorni prima dell'udienza al creditore per depositare istanza di assegnazione e assenso del debitore all'assegnazione (documento scansionato con attestazione di conformità);

1.a.c) nei casi di cui ai punti 2.2 lettera c) (udienze finali della conversione) assegnazione di un termine alle parti di 10 giorni prima dell'udienza per il deposito dell'istanza di assegnazione e istanze relative alla definizione della procedura e successivo termine di 5 giorni prima dell'udienza per eventuali ulteriori precisazioni relative alla definizione della procedura ;

1.a.d) nei casi di cui ai punti 2.2. lettera d) (udienze ex art. 530 c.p.c. di assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita): assegnazione di un unico termine a tutte le parti di 10 giorni prima dell'udienza;

1.a.e) nei casi di cui ai punti 2.2. lettera e) (udienze necessarie prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. in cui si discute la mancanza di continuità

delle trascrizioni o altre questioni rilevanti per l'efficacia e la validità dell'esecuzione) – assegnazione di un termine alle tutte (toglierei anche qui unico termine ed inserire termini differiti) parti fino a 10 giorni prima dell'udienza e successivo ulteriore termine di giorni 5 per eventuali repliche

1.a.f) nei casi di cui ai punti 2.2. lettera f) (udienze di approvazione dei progetti di distribuzione se le parti sono tutte costituite) – assegnazione di un termine a tutte le parti fino a 15 giorni prima dell'udienza e successivo termine di 10 giorni

1.a.g) nei casi di cui ai punti 2.2. lettera g) (udienza per la distribuzione del ricavato della vendita in caso di più creditori per le esecuzioni mobiliari) assegnazione di un unico termine a tutte le parti fino a 10 giorni prima dell'udienza per la precisazione dei crediti;

1.a.h) nei casi di cui ai punti 2.2. lettera h) (udienze ex art.164 bis disp.att. c.p.c. e art. 532 c.p.c.) – assegnazione di un unico termine a tutte le parti fino a 15 giorni prima dell'udienza;

1.a.i) nei casi in cui ai punti 2.2. lettera i) (opposizione, qualora gli avvocati rinuncino a far partecipare le parti) j (udienza ex art. 612 cpc) – assegnazione di un doppio termine di almeno 10 giorni prima dell'udienza per le note difensive e di ulteriori 5 giorni per repliche.

4. Comunicazione o notificazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta.

4.1. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria in un congruo termine .

4.2. La cancelleria aggiorna i registri inserendo tale provvedimento nel fascicolo come “fissazione nuova udienza” (sostituendo quella precedentemente fissata).

4.3. Se l'udienza con trattazione scritta è stata fissata per la trattazione di un procedimento cautelare o di una istanza comunque urgente, in relazione alla quale non è ancora instaurato il contraddittorio, il giudice dispone che il provvedimento di fissazione udienza con scambio di note sia notificato, a cura della parte istante, a controparte, assegnando all'uopo un termine, considerata altresì la modalità effettiva della notifica ovvero sia se a mezzo pec ovvero a mezzo ufficiale giudiziario viste le diverse tempistiche per eseguire le stesse.

5. Le note scritte

- 5.1.**Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità (es. memoria difensiva nel procedimento cautelare); il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell'udienza.
- 5.2.**Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino (com'è auspicabile in buona parte dei casi sopra tipizzati) a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito delle prime note equivale alla mancata partecipazione all'udienza e comporta quindi le conseguenze di cui all'art. 631 c.p.c. con in ogni caso sempre la fissazione della seconda udienza prima della dichiarazione di estinzione; il provvedimento ex art. 631 cpc viene emesso solo nel caso in cui non vengano depositate le prime note e non varrà in caso di mancato deposito delle sole eventuali repliche.
- 5.3.**Le note dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012). Dovranno essere evitate mere ripetizioni delle difese e degli argomenti già trattati in precedenti scritti difensivi
- 5.4.**Il giudice, con il provvedimento di cui al punto 3, potrà eventualmente indicare limiti dimensionali delle note scritte che dovranno essere congrui rispetto alla concreta attività difensiva da svolgere con tali note. Potrà altresì indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.

6. Attività del giudice, delle parti, della cancelleria

- 6.1.**Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il giudice, con il provvedimento di cui al punto 3, può chiedere ai procuratori di depositare, in allegato alle note scritte, ove ne abbiano la possibilità, le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.
- 6.2.**Il giorno come sopra fissato per l'udienza il giudice redige il relativo verbale, dando atto del deposito delle note scritte, laddove redatte, e riservando

l'emissione dei provvedimenti necessari. In caso di mancato deposito delle memorie di tutte le parti, il giudice emette i provvedimenti previsti dall'art. 631 c.p.c. con le medesime e dovute precisazione di cui al punto 5.2.

6.3.La cancelleria provvede allo scarico dell'udienza sui registri.

6.4.L'eventuale ulteriore provvedimento emesso dal giudice dopo l'udienza è lavorato dalla cancelleria come ordinanza emessa fuori udienza (all'esito di riserva).

7. Modelli per verbali di udienza e provvedimenti. Formazione

7.1. Per la convocazione dell'udienza (con scambio di note difensive), per la redazione dei relativi verbali e l'emissione dei provvedimenti conseguenti i magistrati faranno tendenzialmente uso dei modelli resi disponibili per Consolle da DGSIA, fatta salva ogni possibilità di modificarli e adattarli alle concrete esigenze del caso.

7.2. I MAGRIF del Tribunale di Torino cureranno la diffusione dei modelli e forniranno assistenza ai giudici per l'importazione, la modifica e l'utilizzo degli stessi.

8. Provvedimenti che non richiedono la fissazione di udienza

I provvedimenti di seguito indicati sono, per consolidata prassi dell'ufficio, adottati senza fissazione di udienza. Essi quindi non richiedono la trattazione scritta oggetto del presente protocollo e continueranno ad essere adottati, di norma e salva diversa decisione del giudice, a seguito di istanza di parte senza fissazione di udienza.

- a) Sospensioni ex art. 624 bis c.p.c. a seguito dell'istanza dei creditori deposito dell'assenso, se manca, degli altri creditori e dell'assenso del debitore costituito o non costituito (scansionato con attestazione di conformità se non costituito);
- b) estinzioni con cancellazione della trascrizione del pignoramento - le parti costituite depositano le rinunce prestando assenso alla cancellazione del pignoramento con espressa rinuncia all'udienza ex art.172 disp. att. c.p.c.;
- c) Dichiarazioni di improcedibilità dell'esecuzione per il fallimento del debitore esecutato ex art. 51 L.F.

- d) Emissione di ordinanze di vendita per le procedure esecutive mobiliari qualora il valore dei beni pignorati non superi € 20.000,00 ex art. 525 II cpc e 530 c.p.c.;
- e) Provvedimenti da adottare su istanza dell'I.V.G.
- f) Provvedimenti da adottare su istanza dell'ufficiale giudiziario ex art. 613 c.p.c.

Torino 10 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

(dott. Massimo Terzi)



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

(avv. Simona Grabbi)



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

(dott. Luca Asvisio)

Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo

(dott. Maurizio Gallo Orsi)